



Ministero dell'Economia e delle
Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0002188 A-4.20.11.4
del 01/03/2016



1 MAR. 2016
Roma,

Prot. n. A-1152

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento

e, p.c.

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Legislativo

All'Ufficio del coordinamento
legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
Ufficio di coordinamento e segreteria

Loro Sedi

Oggetto: AS 1949 -- Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive"

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, si trasmette la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009, positivamente verificata, pervenuta con nota prot. 14333/2016 del 29 febbraio 2016 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che parimenti si allega.

IL CAPO DELL'UFFICIO

mf

DIREZIONE GENERALE DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Via ...
29 FEB. 2016
V. c. d. g. <u>1. MOG</u>



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

ISPELORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO IX

29 FEB. 2016

Prot. Nr. 14333/2016
Rif. Prot. Entrata Nr. 13844/2016
Allegati:
Risposta a Nota:

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: AS n.1949 - Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive". (Nota tecnica)

Risulta iscritto all'o.d.g. della V Commissione del Senato della Repubblica il provvedimento indicato in oggetto nel testo approvato dalla Camera dei Deputati in data 3 giugno 2015. Al riguardo, con riferimento alle osservazioni formulate dagli Uffici della Commissione Bilancio, si rappresenta quanto segue.

Con nota del Ministero della Giustizia n. 8002 del 24 febbraio 2016 è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata al provvedimento in oggetto. Al riguardo, nel prendere atto che all'attuazione delle disposizioni in oggetto non vengono ascritti oneri per la finanza pubblica, si restituisce la predetta relazione tecnica positivamente verificata.

Con riferimento agli articoli della Convenzione su cui il Servizio Bilancio della V Commissione Senato chiede chiarimenti si fa presente che, come emerge dalla relazione tecnica, i relativi adempimenti, trattandosi di attività rientranti nella sfera di competenza istituzionale dell'amministrazione della giustizia, trovano già applicazione nel vigente impianto normativo. Pertanto i relativi adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Si rinvia, per ulteriori elementi, al Ministero della Giustizia.

[Handwritten signature]

Non si hanno osservazioni, per quanto di competenza, a che sia precisato, nelle relative disposizioni, che sugli schemi di decreto legislativo previsti all'art. 3 e all'art. 4 del ddl deve essere espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di ordine finanziario.

Inoltre, nel prendere atto delle modifiche apportate al testo del provvedimento a seguito degli emendamenti approvati nelle Commissioni di merito (II e III), della Camera dei Deputati, si fa presente la necessità che nell'articolo 6 (Disposizioni finanziarie) si faccia riferimento a tutti i punti di delega previsti dal provvedimento in esame, anche all'art. 3, comma 1.

Con riferimento, infine, alle considerazioni sulla formulazione dell'art. 6, comma 2 del ddi si rinvia alle valutazioni della Commissione.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



m_dg.GRE.24/02/2016.0008002.U

Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: A.S. 1949 e abb. recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la sua attuazione, Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizioni per l'estero; termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive".

Con riferimento all'Atto Senato in oggetto indicato, si trasmette l'unita relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il Dirigente dell'Ufficio
Massimiliano Micheli



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.S. 1949 e abb. recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizioni per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive".

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame disciplina il recepimento della Convenzione relativa alla assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, anche attraverso una specifica norma di delega, tesa a semplificare e rendere più efficaci le formalità e le procedure inerenti le richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione "rafforzata" con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei.

Il provvedimento reca inoltre una delega al governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale e modifiche alle norme in materia di estradizione per l'estero, con particolare riferimento al termine per la consegna e alla durata massima delle misure coercitive.

L'intervento normativo risponde ad una sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale, al fine di garantire una efficace azione di contrasto alla criminalità.

In tal senso viene individuato uno specifico ambito dell'azione comune che consente di operare in tempi reali, favorendo per quanto possibile lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giudiziarie tenendo bene a mente che la costruzione di un sistema giudiziario moderno per il nostro Paese, passa attraverso l'adeguamento del diritto e del processo penale agli standard internazionali ed europei che rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per coniugare la lotta alla criminalità con la tutela dei diritti fondamentali.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Al riguardo si specifica che gli adempimenti a carico dell'amministrazione della giustizia, trattandosi di attività rientranti nella sfera di competenza istituzionale, trovano già ampia diffusione in applicazione del vigente impianto normativo, attuativo di precedenti direttive comunitarie, protocolli aggiuntivi e convenzioni di cooperazione giudiziaria in materia penale con gli altri Stati, che trovano copertura finanziaria nell'ambito delle ordinarie risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.

Idonee assicurazioni in tal senso, circa la possibilità di espletare i relativi adempimenti avvalendosi esclusivamente delle risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente, possono essere fornite anche in relazione alle attività previste da taluni articoli della Convenzione, quali l'articolo 5 (invio a mezzo posta degli atti del procedimento penale a persone che si trovano in altro stato membro), l'articolo 8 (messa a disposizione di beni ottenuti attraverso reati), l'articolo 9 (trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di indagine), l'articolo 10 (audizione mediante videoconferenza), l'articolo 11 (conferenza telefonica), l'articolo 12 (effettuazione di consegne sorvegliate), l'articolo 13 (costituzione di squadre investigative comuni), l'articolo 14 (svolgimento di indagini da parte di agenti infiltrati) e gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 (intercettazione delle telecomunicazioni); in relazione a questo ultimo articolo si evidenzia che i costi sostenuti dagli operatori telefonici o dai fornitori di servizi nel soddisfare le richieste di cui all'articolo 18, sono posti a carico dello stato richiedente.

In particolare si segnala che le leggi di ratifica e i decreti legislativi tesi a recepire le direttive comunitarie in materia di assistenza giudiziaria, alimentano, attraverso le specifiche norme di copertura finanziaria, il Capitolo 1380 "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali".

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

- Accordo Italia- Albania sul trasferimento delle persone condannate- Legge 11 luglio 2003, n. 204;
- Trattato di estradizione Italia- Perù- Legge 3 maggio 2004, n. 135;



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

- Accordo Italia - Moldova per l'assistenza giudiziaria e riconoscimento ed esecuzione sentenze in materia civile- Legge 12 novembre 2009, n.174;
- Protocollo addizionale alla convenzione di estradizione tra Italia e Argentina - Legge 3 dicembre 2009, n. 188;
- Accordo Italia - Hong Kong concernente la mutua assistenza in materia penale - Legge 13 maggio 2010, n. 80;
- Trattato Italia - Cile per assistenza giudiziaria in materia penale- Legge 4 giugno 2010, n. 93;
- Accordo Italia - Albania in materia di estradizione -Legge 14 giugno 2011, n. 97;
- Accordo Italia - India sul trasferimento delle persone condannate- Legge 26 ottobre 2012, n. 183.
- Accordo Italia - Egitto sul trasferimento delle persone condannate - Legge 7 febbraio 2013, n. 14.
- Accordo Italia - Brasile per il trasferimento delle persone condannate - Legge 10 febbraio 2015, n. 17;
- Trattato di assistenza giudiziaria Italia - Cina . Legge 29 aprile 2015 n. 64;
- Accordi bilaterali di estradizione e di assistenza giudiziaria Italia - Montenegro. Legge 6 maggio 2015, n. 63;
- Ratifica dell'Accordo tra Italia e Messico in materia di assistenza giudiziaria . Legge 15 giugno 2015, n. 90;
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti Messicani - Legge 15 giugno 2015, n. 89;
- Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Kazakhstan, Legge 16 giugno 2015, n. 79;
- Ratifica ed esecuzione del Trattato tra Italia e Repubblica Popolare Cinese - Legge 24 settembre 2015, n. 161;
- Istituzione Squadre Investigative Comuni - Legge 9 luglio 2015, n. 114 (Approvato in via definitiva il Decreto legislativo attuativo).



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Per maggiore completezza, si osserva che le norme in esame, trovano fondamento naturale nell'unanime riconoscimento della inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria, a fronte di una criminalità organizzata che ha esteso il suo raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato.

Costituisce quindi urgente priorità di azione la modifica di questo settore del codice penale anche in vista della ratifica di molte convenzioni internazionali, ciascuna con specifica copertura finanziaria, il cui scopo è stato quello di dare un segno assolutamente tangibile di una sempre maggiore volontà di cooperazione internazionale nel contrasto ai fenomeni criminali.

Ciò premesso, data la eccessiva laboriosità delle prassi applicative del sistema italiano nella esecuzione delle richieste di altri Stati di raccolte di prove, occorre implementare e valorizzare il meccanismo della trasmissione diretta alla autorità giudiziaria competente alla esecuzione della richiesta, assicurandone, nel contempo, la trattazione immediata di quelle più urgenti.

A tal fine il Ministro della giustizia può decidere in maniera positiva o negativa, nel caso vengano esplicitati gli ambiti del suo potere di intervento, di dare corso o non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria.

Per quanto concerne, invece, il principio che prevede misure per la riparazione della ingiusta detenzione sofferta all'estero a fini estradizionali, si segnala che in ragione dei presumibili casi isolati che potranno verificarsi, è possibile ritenere che gli eventuali oneri a carico dello Stato, del tutto eventuali e, allo stato di difficile quantificazione, potranno trovare copertura nell'ambito delle ordinarie disponibilità del capitolo 1312 "Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Da ultimo si osserva che la previsione di idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dalla esecuzione della decisione giudiziarie degli altri



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Stati appartenenti all'Unione europea risponde a principi di equità e di mutuo riconoscimento, con effetti di sostanziale neutralità dal punto di vista finanziario.

Si segnala pertanto che il provvedimento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che i relativi adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Ad ogni buon fine, si rappresenta che in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega in esame, corredati di specifiche relazioni tecniche, potranno essere evidenziati ulteriori elementi di dettaglio utili a suffragare l'invarianza finanziaria.

Si ritiene infine opportuno che sugli schemi di decreto legislativo debba essere espresso anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di ordine finanziario.

Il Ministro della Giustizia
Il Vice Ministro della Giustizia

[Signature]

Ministero
della Giustizia

Il Vice Ministro della Giustizia

[Signature]

29 FEB. 2016

[Handwritten mark]